



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo n. 1833/2026

Oggetto: richiesta di parere da parte del Segretario comunale di ...omissis... sulla possibilità di conferire – alla luce della disciplina di cui al d.lgs. 39/2013 - l'incarico di amministratore unico della società in house ...omissis... del Comune di ...omissis... ad un consigliere del medesimo Comune (rif. prot. Anac n. 26386 del 16.03.2026)

In riferimento alla richiesta di parere acquisita al protocollo della scrivente Autorità con nota n. 26386 del 16 marzo 2026 – avente ad oggetto la conferibilità dell'incarico di Amministratore Unico della società in house ...omissis... ad un consigliere del Comune di ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

La società ...omissis... ha adottato il modello organizzativo dell'in house providing. Essa ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e la gestione dei Servizi Pubblici Locali quali ad esempio:

- a) promozione e informazione turistica e del territorio comprese l'organizzazione e la gestione degli eventi;
- b) gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, raccolta, spazzamento e manutenzione del verde pubblico;
- c) gestione dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli immobili di proprietà degli Enti;
- d) gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congressi o sale polifunzionali;
- e) gestione di servizi cimiteriali;
- f) servizio di salvataggio in mare, di pulizia degli arenili e gestione degli stessi

La società gestisce tutti i servizi sopra elencati per conto degli enti partecipanti che affidano le predette attività in modo "diretto" senza ricorrere all'evidenza pubblica ed esercitano sulla stessa il controllo analogo (congiunto) a quello che esercitano sui propri servizi.

Tale controllo si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dallo Statuto (cfr. Statuto, art. 4);
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c) d.lgs. 175/2016 (patti parasociali).

Preliminarmente, occorre valutare se i servizi erogati dalla società rientrano nell'ambito dei servizi pubblici locali, disciplinati dal d.lgs. n. 201/2022.

Più specificamente, l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo distingue e definisce tali servizi come segue:

- c) *«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»:* i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica,



continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Si sottolinea che la definizione dei servizi pubblici fornita dal legislatore nel decreto citato è generale e ampia, demandando poi agli stessi enti locali l'individuazione concreta dei servizi da gestire. In particolare, l'art. 30 impone agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti di effettuare una ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Nel caso del Comune di ...*omissis*..., tale ricognizione non risulta pubblicata, circostanza compatibile con le ridotte dimensioni demografiche dell'ente.

Tuttavia, rileva che tra i servizi svolti dalla società in esame vi siano:

- servizi erogati all'utenza dietro corrispettivo come, ad esempio, quello della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, raccolta, spazzamento e manutenzione del verde pubblico;
- servizi di gestione di servizi cimiteriali e di gestione di impianti sportivi. Tali servizi sono ricompresi nell'elenco esemplificativo di cui al Decreto direttoriale del MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023 (sebbene adottato con la diversa finalità di fornire degli indicatori di qualità dei SPL per i quali non opera un'Autorità di regolazione).

Si sottolinea che i servizi citati non possono definirsi strumentali – sebbene così vengano definiti nel corpo del quesito - in quanto non sono rivolti all'amministrazione stessa per il proprio funzionamento interno (come, ad esempio, il servizio di pulizia degli uffici comunali). Al contrario, sono rivolti direttamente alla collettività per soddisfarne i bisogni e garantire finalità sociali e quindi rientrano tra i servizi pubblici cui si riferisce il decreto legislativo 201 citato (sulla distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'amministrazione si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766 e 14 aprile 2008 n.1600).

Quanto sopra è sufficiente a ritenere che gran parte dell'attività svolta dalla società in esame rientri nell'alveo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Logica conclusione è quindi che al caso di specie si applica il d.lgs. n. 201 del 2022 e l'inconferibilità degli incarichi prevista all'art. 6 del citato decreto. Nel dettaglio, la norma preclude – tra gli altri - ai componenti degli organi di indirizzo politico dell'ente preposto a vario titolo all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, il conferimento di *“incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario”* nonché *“inerenti alla gestione del servizio”*. Al fine di assicurare il rispetto del divieto, il comma 6 impone al soggetto destinatario di tali tipologie di incarichi di rilasciare la dichiarazione (sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità) ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Per compiere tale verifica occorre tener conto sia dell'incarico in provenienza sia dell'incarico in destinazione del soggetto interessato.

Orbene, quanto al primo rileva che il soggetto interessato è “Consigliere comunale” e, quindi, componente dell'organo di indirizzo politico del già menzionato ente che esercita, congiuntamente con gli altri comuni soci, il controllo analogo sulla società ...*omissis*...

L'incarico in destinazione è invece quello di “Amministratore Unico” della società ...*omissis*... e rientra senza dubbio tra gli incarichi di amministrazione cui si riferisce il citato



art. 6, comma 4, lett. a). Al riguardo, si rammenta che, diversamente da quanto indicato nel d.lgs. n. 39/2013, la posizione di “amministratore” rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 6 è idonea a ricomprendere un qualsiasi componente dell’organo d’indirizzo dell’ente, secondo il generale approccio civilistico e commerciale.

Pertanto, per la nomina del consigliere comunale in carica del Comune di ...*omissis*... ad Amministratore Unico della società in house ...*omissis*... (che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune) scatta il divieto di cui all’art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 201 del 2022, con la conseguenza che il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

Per completezza, giova precisare che, l’art. 6 prevede un’ipotesi di inconferibilità e ciò preclude in questa sede la trattazione delle ipotesi di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 eventualmente applicabili al caso in esame.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 25 maggio 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente